

[HEALTH CHECK] L'applicazione nazionale è volontaria. Il Mipaaf deciderà entro il 1° agosto 2009

Art. 68, un "sostegno specifico"

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Cinque misure:
ambiente e qualità,
zootecnia, riso,
assicurazioni
agevolate e fondi
di mutualizzazione

L'health check della Pac ha introdotto una nuova forma di sostegno, chiamata **sostegno specifico**, prevista dall'art. 68 del Reg. Ce 73/2009.

Da più parti è stato affermato che l'art. 68 è la continuazione dell'art. 69 del Reg. Ce 1782/2003; non è così. Le differenze rispetto all'art. 69 sono molteplici, in particolare la maggiore elasticità nella gestione delle risorse (rimozione del vincolo che i fondi siano spesi nel settore da cui sono prelevati, possibilità di attingere ad altre risorse) e il notevole ampliamento delle misure finanziabili.

Alla luce di tali differenze, è riduttiva e inappropriata l'interpretazione che considera il nuovo art. 68 come una semplice prosecuzione dell'art. 69.

[MISURE AMPIE E FLESSIBILI]

L'art. 68 è una novità nel panorama della Pac, tanto che assume anche una nuova denominazione, chiamata – come già detto – "sostegno specifico".

La prima novità dell'art. 68

[TAB. 1 - LE CINQUE TIPOLOGIE DI MISURE DELL'ART. 68]

MISURE	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
a) Tipi specifici di agricoltura	Pagamenti annuali supplementari a vantaggio di tipi di agricoltura importanti per: a ¹) il miglioramento dell'ambiente; a ²) il miglioramento della qualità; a ³) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli; a ⁴) il miglioramento del benessere animale; a ⁵) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.
b) Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili	Pagamenti a capo di bestiame o ad ettaro di foraggiere come compensazione degli svantaggi specifici per agricoltori nei settori del latte, della carne bovina, della carne ovicaprina e del riso che operano in zone vulnerabili (aree montane e svantaggiate) o per tipi di aziende vulnerabili dal punto di vista economico nei medesimi settori.
c) Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono	Aumento del valore unitario dei titoli per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo per evitare l'abbandono delle terre e/o per far fronte agli svantaggi specifici.
d) Assicurazioni	Pagamenti annuali supplementari a titolo di contributo ai premi di assicurazione del raccolto che coprono i rischi di calamità naturali.
e) Fondi di mutualizzazione	Contributi ai fondi di mutualizzazione in caso di epizootie e malattie delle piante.

riguarda la possibilità di finanziarie ben **cinque tipologie di misure**, molto diverse tra di loro (tab. 1).

La prima misura (*misura a*) permette di erogare pagamenti annuali supplementari per **tipi di agricoltura** importanti per il miglioramento dell'**ambiente**, della **qualità** e della **commercializzazione** dei prodotti agricoli, per il miglioramento del **benessere animale** e per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

La *misura a*, di fatto, permette di erogare pagamenti accoppiati agli agricoltori che assumono un comportamento confacente agli obiettivi indicati, i cui contenuti operativi saranno stabiliti dagli Stati membri.

Con questa misura sarebbe possibile proseguire alcuni pagamenti del vecchio articolo 69. Ma oggi, in Italia, è unanime il

giudizio sull'insuccesso dell'articolo 69, per la sua scarsa selettività, le erogazioni a pioggia e il carico burocratico. I pagamenti supplementari elargiti con l'art. 69 sono stati di piccola entità (tab. 2), addirittura 1,5 euro per capo ovino e appena 45 euro per ettaro di seminativo.

A fronte di pochi soldi, i vincoli amministrativi sono stati molteplici e farraginosi: complicazioni sull'avvicendamento, fatture di acquisto di sementi o cartellini, incrocio di dati con l'anagrafe zootecnica, ecc.

Pertanto è preferibile chiudere al più presto l'esperienza dell'art. 69.

Allora quali interventi sarebbe opportuno attivare in Italia con la *misura a*?

Innanzitutto sarebbe utile attivare un sostegno specifico alla **zootecnia estensiva** (vacche nutrici, ovicaprini), che persegue il triplice obiettivo del mi-

glioramento dell'ambiente, della qualità del prodotto e dell'attivazione delle economie locali.

Il sostegno alla zootecnia estensiva è una misura giustificabile anche per tener conto delle scelte della Francia, che manterrà un premio accoppiato per vacche nutrici ed ovicaprini; infatti, la Francia è un Paese direttamente concorrente dell'Italia per la zootecnia bovina, per cui è auspicabile creare condizioni di parità nell'ambito delle politiche di sostegno.

Un'altra azione da considerare è l'incentivo al **grano duro** di qualità, importante in un'ottica di sistema-paese, per stimolare una produzione con caratteristiche merceologiche adatte all'ottenimento di semola e pasta italiana; l'incentivo verso la qualità del grano duro avrebbe anche un effetto importante per la bilancia commerciale italiana, carente di grano duro di qualità,

e per l'immagine della pasta *made in Italy*. Inoltre servirebbe a recuperare gli effetti negativi, per il settore sementiero, dell'abolizione del premio alla qualità del grano duro.

[PER LA MONTAGNA E LE ZONE VULNERABILI

La seconda misura (*misura b*) è molto importante: essa consente di erogare pagamenti supplementari a favore di produttori dei **settori lattiero-caseario**, delle **carni bovine**, delle **carni ovicaprine** e del **riso** in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista ambientale.

La finalità di questa misura è quella di ridurre i rischi di abbandono della produzione in zone sensibili (es. la montagna), attraverso pagamenti specifici ed accoppiati, ad ettaro o a capo. Questo sostegno è molto importante per l'Italia, che potrà utilizzarlo per salvaguardare la zootecnia da latte e da carne in montagna, soprattutto per arginare le conseguenze di una maggiore competitività nel settore lattiero-caseario dopo l'eliminazione delle quote latte.

La terza misura (*misura c*) consente di aumentare il valore dei titoli disaccoppiati in zone particolari per evitare l'abbandono delle terre e/o per compensare svantaggi specifici. Non si evidenziano, per l'Italia, vantaggi nell'applicazione di questa misura.

[PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

Una novità assoluta nella storia della Pac è la possibilità di utilizzare il primo pilastro per sovvenzionare misure a *copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie* (art. 70, Reg. Ce 73/2009).

Questa misura (*misura d*)

[TAB. 2 – ARTICOLO 69: I PAGAMENTI

SETTORI	UNITÀ DI MISURA	2005	2006	2007	2008
Seminativi	€/ha	47,8	53,66	50,7	46,55
Barbabietola	€/ha	-	105,8	118,74	196,42
Carni bovine	€/capo	22,8	27,35	26,49	-
Carni ovicaprine	€/capo	1,28	1,31	1,44	1,51

consente di concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante contro le avversità atmosferiche, a favore degli agricoltori che hanno stipulato polizze assicurative, sino ad un massimo del 65% del premio assicurativo totale. Questo tipo di sovvenzione, già presente in Italia tramite i Consorzi di difesa, potrà dunque essere potenziato ed ampliato con la nuova Pac.

La misura può essere applicata solamente sotto forma di cofinanziamento comunitario a risorse nazionali appositamente destinate a tali sovvenzioni. Il cofinanziamento comunitario, attraverso la *misura d*, non può superare il 75% del contributo finanziario nazionale.

In Italia c'è un grande interesse per questa misura, a causa della difficoltà per il bilancio dello Stato di mantenere gli stanziamenti nazionali sulle assicurazioni agevolate. Questa criticità si è manifestata in modo pressante con la Finanziaria 2009, che non ha previsto stanziamenti per le assicurazioni agevolate che normalmente ammontavano a circa 230 milioni di euro annui. In altre parole, si vorrebbe sopperire alla mancanza di risorse pubbliche statali con i finanziamenti del primo pilastro della Pac.

La quinta misura (*misura e*) prevede il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche in caso di malattie animali (epizoozie) o vegetali o dal veri-

ficarsi di un incidente ambientale, attraverso contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. E' uno strumento molto innovativo, che non ha esperienze consolidate in Italia, ma che potrà essere sperimentato in futuro.

[UNA POLITICA CORAGGIOSA

L'articolo 68 si presenta come una nuova forma di sostegno della Pac, con una forte eterogeneità di misure (dalla zootecnia estensiva alle assicurazioni, dai pagamenti per la qualità alle zone vulnerabili di montagna).

L'importo finanziario è abbastanza importante, circa 430 milioni di euro, e la programmazione si farà a livello nazionale. Le decisioni nazionali sull'art. 68, secondo quanto previsto dal Reg. Ce 73/2009, vanno prese entro il 1° agosto 2009 o il 1° agosto 2010 oppure il 1° agosto 2011, quindi in un arco temporale che assicura la massima elasticità decisionale. Tuttavia, l'Italia appare costretta a decidere entro la prima data utile, 1° agosto 2009, sia per porre fine all'inefficacia dell'attuale art. 69, sia per tener conto di nuove esigenze ed emergenze nazionali, quali le assicurazioni e la vulnerabilità di alcuni settori come il latte.

Il *sostegno specifico* è una grande opportunità per la politica agraria del nostro Paese; infatti con l'art. 68 si potrà fare una politica che utilizza risorse comunitarie e tenga conto di specificità nazionali. Pertanto, l'art. 68 andrebbe utilizzato al

massimo livello finanziario.

Tuttavia, occorre evitare di ripetere gli errori con cui è stato applicato l'art. 69, scegliendo attentamente le misure da attuare, le imprese e i territori da sostenere, i contributi da concedere, evitando la suddivisione del sostegno tra tante misure.

Il rischio è quello della frammentazione e di voler utilizzare le risorse dell'art. 68 per accontentare una pletora di beneficiari e di settori.

Le richieste e le pressioni sono molteplici. Il settore del grano duro, in particolare il comparto sementiero, rivendica un ruolo nell'art.68, anche per tener conto dell'abolizione del premio alla qualità del **grano duro**. Il **settore zootecnico**, analogamente, chiede pagamenti specifici per la zootecnia di montagna, per le vacche nutrici e per la **zootecnia da latte**, analogamente alle scelte dei colleghi francesi. Anche i **risicoltori** chiedono di entrare nell'art. 68; in ultimo, i politici nazionali hanno promesso aiuti anche ai **tabaccicoltori**, visto nel 2010 non ci saranno più gli aiuti accoppiati.

Sicuramente l'art. 68 servirà a finanziare il sistema di **assicurazioni agevolate**, visto che l'Italia è stata una promotrice di questa misura e, inoltre, le risorse del Fondo di solidarietà nazionale sono sempre più incerte.

Il rischio è che l'art. 68 si trasformi in un "assalto alla diligenza", visto che i decisori politici nazionali hanno già fatto diverse promesse. Questo rischio va evitato. La possibilità per l'Italia di decidere l'allocatione di 430 milioni di euro annui è un'occasione da non perdere. Ma occorre una politica nazionale coraggiosa, in grado di fare scelte virtuose (ad esempio per la zootecnia di montagna), evitando le erogazioni a pioggia. ■